N. 01348/2012 REG.RIC.



#### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello numero di registro generale 1348 del 2012, proposto dai signori:

Mario Scavelli e Luigi Greco, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Morrone, con domicilio eletto presso l'avv. Corrado Morrone, studio Romano – Panunzio, in Roma, via XXI Aprile n. 11;

#### contro

Comune di Cotronei in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Zimatore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Angelo Secchi n. 9;

## nei confronti di

i signori Antonio Grassi, Anselmo Torchia, Michele Ryllo e Francesca Cerenzia, non costituiti in questo grado del giudizio;

# per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, n. 01594/2011, resa tra le parti, concernente RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2011

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cotronei;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Luigi Morrone e Valerio Zimatore;

Visto il ricorso proposto in primo grado di fronte al Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, rubricato al n. 1382/11, con il quale i signori Mario Scavelli e Luigi Greco hanno impugnato le deliberazioni del Consiglio

Comunale di Cotronei n. 38 del 29 settembre 2011 (con cui è stata effettuata una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e si sono verificati gli equilibri

di bilancio dell'esercizio 2011) e n. 39 del 29 settembre 2011 (con cui sono stati

riconosciuti ed approvati debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, primo comma,

lett. a ed e, d.lgs. n. 267/2000);

Vista la sentenza n. 1594 in data 15 dicembre 2011 con la quale il Tribunale suddetto ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando le spese;

Visto il ricorso in appello, rubricato al n. 1348/12, con il quale i signori Mario Scavelli e Luigi Greco contestano gli argomenti, presupposto della sentenza gravata, chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado;

Ritenuto che la controversia presuppone la risoluzione della questione preliminare relativa alla legittimazione dei consiglieri di enti locali all'impugnazione delle deliberazioni del collegio del quale fanno parte;

Ritenuto che sulla questione è pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i consiglieri di ente locale sono legittimati all'impugnazione degli atti del consiglio nel quale siedono esclusivamente quando questi incidano sulla possibilità di esercitare adeguatamente il mandato (C. di S., VI, 19 maggio 2010, n. 3130; V, 19 febbraio 2007, n. 826; 15 dicembre 2005, n. 7122; 31 gennaio 2001, n. 358); Ritenuto di non doversi discostare dal suddetto orientamento, che il Collegio

Ritenuto di non doversi discostare dal suddetto orientamento, che il Collegio condivide;

Ritenuto di dover condividere il principio affermato dal primo giudice secondo il quale l'omissione o il ritardo nel fornire ai consiglieri dell'ente locale gli atti presupposti ad una proposta di delibera non costituisce lesione del diritto allo "jus ad officium" e quindi non legittima il consigliere alla proposizione del ricorso, restando la sua tutela affidata all'espressione a verbale del proprio dissenso in quanto corollario del più generale principio sopra affermato;

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l'appello;

Ritenuto che le spese del presente grado debbano essere poste a carico dei soccombenti

# P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 1348/12, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, liquidandole in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

## L'ESTENSORE

**IL PRESIDENTE** 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2012
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)